



QUESTURA DI BARI
Ufficio del Personale

(Allegato "2" alla lettera d'invito Cat. 2.10/2016/AA.GG. Di prot. 767 dell'8.4.2016

BOZZA DI CONTRATTO di concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati presso la sede della Questura di Bari e le sedi dei seguenti Commissariati sezionali e distaccati: Bari S. Nicola, Bari Nuova-Carrassi, Canosa di Puglia, Andria, Corato, Gravina di Puglia, Bitonto, Barletta, Trani e Monopoli.

1. La Questura Bari rappresentata da _____

2. L'Impresa _____ con sede in Via _____ – CAP _____ - P.I. _____
rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di titolare

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è disciplinato da un Regolamento approvato con DPR n. 244 del 29 ottobre 2010 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario dei locali nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto ne ha autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che *"l'Amministrazione della pubblica sicurezza pone a disposizione dell'ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all'art. 79 del DPR 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni"* e ancora *"piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del DPR 782/85"*;

- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dal concessionario in relazione alla disponibilità dei locali del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione e che i locali potranno essere adibiti ad usi diversi in ragione delle esigenze dell'Ufficio presso cui viene esercitata l'attività;
- l'accesso al servizio è riservato esclusivamente agli appartenenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno;
- con lettera di invito pari numero del _____ questa Questura ha indetto una gara ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici", per l'affidamento dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati presso le sedi della Questura e le sedi dei Commissariati sezionali e distaccati: Bari S. Nicola, Bari Nuova-Carrassi, Canosa di Puglia, Andria, Corato, Gravina di Puglia, Bitonto, Barletta, Trani e Monopoli per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria della concessione del servizio l'Impresa _____ con sede in _____ alla quale è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione con lettera del _____;
- la Ditta aggiudicataria prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi comunque denominati, da essa richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del presente contratto, non sono da essa trasferibili e dovranno essere riconsegnate alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio ecc.) alla cessazione del presente contratto per qualunque causa;
- il Fondo di Assistenza, in virtù dell'autonomia gestionale conferita dalla normativa sopra elencata, salvo interventi normativi e/o regolamentari che dispongano diversamente, in qualità di unico beneficiario, ha esclusivo diritto al versamento del corrispettivo per l'utilizzo delle strutture e attrezzature utili per l'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente atto per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione così come disposto nell'articolato contrattuale;
- le sedi dei Commissariati di Andria, Barletta e Canosa di Puglia appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del DPR 296/05 sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, con cui l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d'uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l'Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti della locale Agenzia del Demanio, corre l'obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente Contratto:

1. la Questura rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore è indicata anche con la parola Amministrazione,;
2. il concessionario del servizio rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore _____, è indicato con la parola "Impresa",.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'Impresa _____ delle attività relative ai servizi di Distribuzione Automatica di Alimenti e Bevande presso le sedi della Questura e le sedi dei Commissariati sezionali e distaccati: Bari S. Nicola, Bari Nuova-Carrassi, Canosa di Puglia, Andria, Corato, Gravina di Puglia, Bitonto, Barletta, Trani e Monopoli per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nella lettera d'invito che, sottoscritta dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere assicurato senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore.

Le operazioni di rifornimento dei distributori automatici verranno effettuate dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completi, efficienti ed a perfetta regola d'arte i servizi di cui sopra.

L'impresa dovrà collocare nell'area adibita al servizio cestini portarifiuti *a norma* per la raccolta differenziata e provvedere al loro svuotamento e allo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità stabilite dal Comune e/o dalle leggi in materia;

Articolo 3

(Norme regolatrici della concessione del servizio)

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto, dal capitolato speciale e dalla lettera d'invito che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dai principi generali contenuti nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelli di cui al D.Lgs. n. 163/06, ss.mm.ii.;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- f) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- g) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

- h) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
- i) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 4

(notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 35 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall’Impresa e dall’Amministrazione, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto)

La concessione disciplinata dal contratto ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al _____.

La Questura si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine-comunicazione, anche prima dell’efficacia del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 10.

L’Impresa, alla scadenza del contratto avrà l’obbligo di liberare l’area concessa in uso da tutto il materiale utilizzato per il servizio.

L’Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione.

Alla scadenza della concessione l’Impresa potrà essere richiesta dall’Amministrazione, alla prosecuzione temporanea del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e, quindi, fino all’effettivo subentro di altro operatore economico.

E’ comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale, modalità di pagamento e oneri a carico dell’Impresa)

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto, l’Impresa:

1. corrisponderà al Fondo di Assistenza l'importo contrattuale di € _____, suddiviso in 36 rate mensili di € _____ da versare il 5 di ogni mese.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, si comunica che il numero CIG relativo ai servizi è il seguente _____; le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza per il personale della P.S. sono il Consigliere Delegato pro – tempore e il Segretario pro – tempore.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT3010100503374000000200003 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, **con causale obbligatoria**: servizio di Distribuzione automatica di Alimenti e Bevande presso le sedi della Questura e le sedi dei Commissariati sezionali e distaccati: Bari S. Nicola, Bari Nuova-Carrassi, Canosa di Puglia, Andria, Corato, Gravina di Puglia, Bitonto, Barletta, Trani e Monopoli. L'Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Amministrazione i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente o, ove già in possesso, il DURC stesso in corso di validità.

Per il servizio oggetto della concessione, l'Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nell'offerta tecnica che fa parte integrante del presente contratto.

Nel caso di un'eventuale proroga del contratto nelle more di nuova procedura di evidenza pubblica, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.

Per quanto concerne gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all'effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di Esecuzione del contratto e dal Responsabile della Ditta.

2. L'Impresa dovrà provvedere a versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul capo XIV del capitolo 3560 "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno" il contributo forfettario di € 50,00 a bimestre per consumo di acqua ed energia elettrica. Tale contributo andrà versato in contanti presso la Tesoreria provinciale dello Stato c/o la Banca d'Italia oppure con bonifico bancario sul c/c IT97076010400000000203703 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, c.so Cavour 4, Bari, oppure con sul c/c postale 203703 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato.
3. Della regolarità dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere fornita prova all'Amministrazione ogni bimestre, fino alla data di scadenza del contratto così come anche del pagamento di tutti gli oneri richiesti dall'adeguamento alla normativa sanitaria italiana e UE, di sicurezza, salubrità e igiene degli alimenti. Qualora si renda necessario l'utilizzo di contatori parziali di consumo delle utenze (c.d. contatori a defalco), l'Impresa, dovrà, altresì, assumersi l'onere dell'installazione. Per tutti gli altri oneri si rimanda alla lettera d'invito, parte integrante del presente contratto.

Nel caso in cui l'Impresa non provvederà al pagamento del canone di cui all'offerta economica, del canone forfettario per consumi di acqua ed energia elettrica e degli altri oneri a suo carico, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.

3. L'Impresa dovrà sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, tutte le spese relative al loro funzionamento, controllo e ripristino.

4. L'Impresa dovrà provvedere all'approvvigionamento delle materie prime (bevande, alimenti, tazzine e/o bicchieri monouso, e quant'altro necessita) ed ogni altro materiale necessario per garantire lo svolgimento del servizio.

5. L'Impresa si impegna:

- al costante rifornimento dei prodotti;
- allo svuotamento dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata, collocati nell'area adibita al servizio, e al loro smaltimento secondo le modalità stabilite dal Comune;
- alla fornitura di generi di prima qualità, proponendo a tale scopo marche conosciute ed apprezzate a livello nazionale.

I prezzi applicati ai prodotti dovranno essere quelli indicati nell'offerta tecnica formulata (allegato "5" alla lettera d'invito), che costituisce parte integrante del presente contratto e che stabilisce i prezzi dei prodotti principali. Per gli altri generi di consumo eventualmente offerti i prezzi dovranno essere altamente concorrenziali. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutto l'occorrente per il buon funzionamento e l'igiene del settore assegnato. Inoltre, la Ditta dovrà curare, con oneri a carico della stessa, la pulizia dell'area ove viene svolto il servizio in oggetto.

Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell'art. 7 del DPR 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28.12.1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.

L'accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l'Amministrazione.

Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l'automatica facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale. Dell'avvenuto pagamento dei canoni demaniali l'Impresa dovrà fornire prova all'Amministrazione entro 5 giorni dalla relativa corresponsione.

L'impresa, infine, dovrà acquisire dall'Amministrazione e dall'Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.

Articolo 7

(Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 8

(Revisione dei prezzi di vendita dei prodotti)

I prezzi di vendita dei prodotti offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per i primi 12 mesi. Per gli anni successivi sarà ammessa variazione del prezzo unitario dei prodotti ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 537/1993, che sarà concordata tra le parti e autorizzata dall'Amministrazione. Le

variazioni di prezzo dovranno essere comunicate almeno 30 giorni in anticipo, allegando documentazione che ne motivi la variazione (es. adeguamento alla percentuale ISTAT dei prezzi al consumo).

Articolo 9 (Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali l'Amministrazione avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine che non potrà essere inferiore a 10 giorni decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'Amministrazione avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dall'Amministrazione saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 10 (Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta polizza fideiussoria n. _____ stipulata in data _____ con la _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, risulta essere pari al 10% dell'importo totale dell'offerta economica offerta per il triennio. Detta percentuale può essere ridotta del 50% ai sensi della delibera n. 7 del 2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia, progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs 163/2006, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Questura, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali, compresi gli oneri di cui all'articolo 6 del presente contratto, e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Questura, sorgerà per quest' ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando il servizio ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT301100503374000000200003 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P. S.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 11

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 300 e 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del “*Verbale di avvio*”, nonché gli adempimenti previsti per consentire all'Amministrazione di ricevere i pagamenti.

Articolo 12

(Verifica di conformità)

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Amministrazione di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 13

(Verbale di avvio di esecuzione e di stato d'uso dei locali)

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un "Verbale di avvio di esecuzione" in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica.

Nel medesimo verbale dovranno essere indicati gli strumenti e i mezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.

L'Impresa è tenuta ad usare gli spazi in consegna, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene consegnato in custodia.

L'Impresa non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Le eventuali modifiche o migliorie, oltre quelle offerte in sede di gara, apportate agli immobili e agli impianti previa autorizzazione, si intendono acquisite dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne il ripristino nello stato originario.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal referente dell'Amministrazione, per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. L'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempreché l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

Articolo 14

(Personale impiegato)

All'inizio del servizio, l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

La Questura può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inadeguate, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto della Questura a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e idoneo, anche sotto il profilo della legislazione vigente in materia sanitaria a svolgere le relative funzioni.

L'Impresa deve assicurare al personale – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature, sull'impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare il previsto di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 15

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

La Questura nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

L'Impresa è obbligata, a richiesta della Questura o di un suo referente, a far visionare la documentazione attestante la regolare assunzione e la conformità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale dipendente alle norme vigenti, nonché il regolare versamento delle spettanze dovute al personale.

Articolo 16

(Responsabilità dell'impresa)

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, ss.mm.ii.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Ditta che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

L'Impresa è, altresì, responsabile nei confronti della Questura dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti della Questura e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Impresa di mantenere la Questura sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti alla Questura, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dalla Questura, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 17

(obblighi in materia igienico sanitaria e contributiva)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con quanto indicato negli atti.

L'Impresa è obbligata a rilasciare all'Amministrazione l'attestazione del possesso della certificazione sanitaria richiesta per l'espletamento dei servizi oggetto del servizio.

L'Impresa ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell'Amministrazione.

Ha, altresì, l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall'ultimo trimestre.

Articolo 18

(Tutela contro azione di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa produce apposita polizza assicurativa stipulata il _____ con la compagnia assicurativa _____ per la responsabilità civile

per eventuali danni apportati sia a i beni di proprietà dell'Amministrazione che di terzi e sia a persone con limite massimale non inferiore ad euro 1.500.000 per infortunio o sinistro e contro rischi e/o danni alla persona e/o a cose che esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni a cose o persone provocati dall'uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della polizza fideiussoria e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione del servizio, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo l'Impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 19

(Direttore dell'Esecuzione - Vigilanza - Certificazione di regolare esecuzione)

La Questura, tramite del Direttore dell'Esecuzione individuato dal Questore e di altro funzionario nominato in ausilio in caso di particolare complessità nell'esecuzione dei servizi, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

La Questura ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

La corrispondenza della concessione alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione della Questura ovvero il Funzionario referente rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dai referenti dovranno essere tempestivamente segnalate per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

In caso di inadempimento di quanto richiesto la Questura si riserva il diritto di applicare le penali previste dal successivo art. 23.

Articolo 20 *(Forme di inadempimento)*

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nella lettera d'invito e nel capitolato speciale, non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della produzione degli alimenti, nonché di quanto altro previsto dalla lettera d'invito;
- c) utilizzi prodotti alimentari e d'uso non adeguati a quelli richiesti dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6, 14 e 15;
- e) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto, nonché da altre normative del settore.

Articolo 21 *(Procedimento di contestazione di inadempienze)*

L'omissione di una prestazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, è contestata per iscritto dalla Questura all'Impresa, con le modalità di cui all'art. 4, o su segnalazione dei referenti indicati all'art 19, dopo contraddittorio con l'Impresa. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, è contestato per iscritto nei modi e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22 *(Sanzioni per le inadempienze)*

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto fa sorgere all'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere per l'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'Impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio, si verificassero inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Di ogni anomalia o mancanza, la Questura informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c..

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, l'Amministrazione potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all'Impresa la quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 23.

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.

Articolo 23

(Determinazione delle penalità)

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità pari al massimo di quella giornaliera applicata secondo le modalità riportate al comma che precede per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Le penalità non dovranno, comunque, essere superiori, al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La Questura si riserva il diritto di applicare le penalità, che verranno detratte dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, dovrà ricostituirla nell'importo originario entro il mese successivo alla detrazione. Resta inteso che l'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali:

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo 27, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 24

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione o di quelle pervenute direttamente alla Questura. Il provvedimento sarà comunicato all'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con la Questura .

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 10.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 25

(Sub-concessione del servizio)

E' espressamente vietata la sub-concessione totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2010.

Articolo 26

(Cessione del servizio e/o del contratto)

E' fatto divieto all'impresa di cedere, anche parzialmente, il servizio e/o il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2010, gli stessi non siano stati rifiutati dall'Amministrazione con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 27

(Recesso e Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione dell'Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto della concessione, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

- a) per inosservanza degli obblighi di cui agli articoli: art. 6 (Prezzo contrattuale, modalità di pagamento e oneri a carico dell'Impresa), 9 (Esecuzione in danno), 10 (Garanzie di esecuzione), 13 (Verbale di avvio di esecuzione e di stato d'uso dei locali), 14 (Personale impiegato), 16 (Responsabilità dell'Impresa), 17 (obblighi in materia igienico sanitaria e contributiva), 18 (Tutela contro azione di terzi), 22 (Sanzioni per le inadempienze), 25 (Sub-concessione del servizio), 26 (Divieto di cessione del servizio), 30 (Disposizioni antimafia), 31 (Sospensione del servizio), 32 (Riservatezza);
- b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
- e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
- l) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
- m) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- n) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- o) in caso di reiterato mancato pagamento dei canoni forfettari per consumo di energia elettrica e acqua e degli altri oneri dovuti di cui all'articolo 6 che precede;
- p) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10.
- q) nel caso in cui l'Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell'importo contrattuale, di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

L'Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.

Articolo 28

(Effetti della risoluzione e del recesso)

a) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto determinerà per l'Amministrazione il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento della concessione a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l'Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

b) Effetti del recesso

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno l'Amministrazione.

c) Risoluzione per l'Impresa

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

2. nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;
La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.

Articolo 29 (Spese contrattuali)

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese per la registrazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, ove dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, alla Questura.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo.

Sono a carico dell'impresa, inoltre, tutti gli oneri contributivi (imposte e tasse) dovuti per legge e relativi all'esercizio dell'attività.

Sono esclusi gli oneri dovuti per la proprietà degli spazi e quelli dovuti per la smaltimento dei rifiuti, che sono a carico dell'Amministrazione, ad eccezione della quota compresa nel calcolo forfettario delle spese quantificate dall'Amministrazione stessa.

Articolo 30 (Disposizioni Antimafia)

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione recederà dal contratto stesso.

L'Impresa si impegna a presentare a richiesta dell'Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e s.m.i., n. 575/1965 e s.m.i., n. 203/1991 e s.m.i., e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 31

(sospensione del servizio)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario con preavviso di 15 giorni, a verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, l'Impresa non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività, stante l'automatica proroga della durata del contratto per il periodo corrispondente alla sospensione.

L'Impresa non potrà sospendere arbitrariamente il proprio servizio per alcun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Impresa darà il diritto all'Amministrazione di risolvere, mediante comunicazione scritta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 32

(riservatezza)

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 33

(privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica, fiscale e per finalità gestionali.

Ai sensi del citato Decreto Legislativo si informa che il titolare dei dati rilasciati per la stipula dell'atto è la Questura, responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del procedimento e gli incaricati sono gli addetti alla sezione Affari Generali dell'Ufficio del Personale della Questura di Bari.

I dati forniti dall'Impresa saranno raccolti presso la Questura per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell'atto; per l'aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella personale del responsabile del procedimento.

Articolo 34

(Uso del marchio e logo - pubblicazioni)

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato", nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 35

(domicilio legale)

Agli effetti del contratto:

La Questura elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____

l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Via _____ - Cap. _____
_____;

Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato all'Amministrazione nelle forme previste dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 36

(controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto è competente il foro di Bari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Bari, _____

LA QUESTURA

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli **2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** nonché nell'allegato Capitolato.

Roma, _____

L'IMPRESA